

Deliberazione della Giunta Regionale 10 settembre 2021, n. 1-3761

**Art. 27 D.Lvo 368/1999 e s.m.i. - Formazione specifica in Medicina Generale. Coordinatori delle attività teoriche e pratiche. Integrazioni alla D.G.R. n. 46-1699 del 6.7.2015.**

A relazione dell'Assessore Icardi:

Permesso che:

l' art. 21 del D.Lvo 368/1999, come modificato con il D.Lvo 277 del 8.7.2003 stabilisce che “per l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale è necessario il possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale ....omissis....”, acquisito mediante la frequenza di un percorso formativo di durata triennale definito a livello Ministeriale e pianificato dalle Regioni e/o Province autonome presso strutture accreditate (Aziende Sanitarie, Ambulatori Ospedalieri e Studi di Medici di Medicina Generale convenzionati con il SSR);

la succitata normativa prevede, all'art. 26, che la formazione specifica venga svolta in un triennio con un programma formativo articolato, in attività didattiche pratiche e attività didattiche teoriche, per un totale complessivo di 4800 ore di frequenza, di cui 2/3 rivolte alle attività di natura pratica, e individua, all'art. 27, la funzione di coordinamento delle predette attività;

il D.M. 7.3.2006 “Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina” prevede che le Regioni quali gestori diretti dei corsi di formazione specifica in Medicina Generale, definiscano, con apposito provvedimento regionale, gli aspetti organizzativi e gestionali dei corsi, tra cui anche quelli relativi alla funzione di coordinamento delle attività formative;

con D.G.R. n. 46-1699 del 6.07.2015 si sono definiti i criteri di selezione dei Coordinatori delle attività teoriche e pratiche di cui all'art. 27, comma 4, del D.Lvo 368/1999 s.m.i.;

con riferimento alle specifiche competenze dei coordinatori detto provvedimento ha stabilito, che:

- abbiano il compito di accompagnare i discenti in tutte le fasi di tirocinio e di studio, di favorire il loro inserimento nelle strutture ospedaliere e nelle ASL per le fasi di tirocinio, di individuare con il corsista l'argomento della tesi all'interno delle tematiche segnalate dalla Direzione Sanità, nonché di svolgere tutte le connesse attività riguardanti la programmazione del corso e l'analisi finale della qualità percepita
- svolgano docenza nelle attività seminariali;

la D.G.R. n. 46-1699 del 6.07.2015 ha inoltre stabilito, per lo svolgimento delle mansioni affidate ai coordinatori dei corsi di formazione specifica in Medicina Generale un compenso annuo forfetario onnicomprensivo ammontante a 6.000 Euro pro- capite, al netto di IVA;

il pensionamento, in questi anni, di numerosi medici di medicina generale in tutte le Regioni italiane, ha condotto il Ministero della Salute ad assumere, a partire dal triennio formativo 2018/2021, i provvedimenti necessari ad incrementare significativamente il contingente di borse di studio messe a concorso, mentre con D.L. 35/2019 e relativa legge di conversione n. 60/2019, si è consentita la partecipazione al corso di formazione specifica di un contingente numerico annuale di tirocinanti senza borsa di studio, in base ad una graduatoria regionale formata a seguito di avviso pubblico.

Considerato che il sostanziale aumento della complessità organizzativa dei corsi di formazione specifica in medicina generale e la necessità di raccordo, con particolare riguardo all'attuazione del programma delle attività teoriche, delle classi/canali in cui ciascun corso di durata triennale si articola, rendono opportuno il maggior coinvolgimento dei coordinatori nello svolgimento delle attività seminariali.

A tal fine, sulla base dell'istruttoria condotta dal Settore Regionale competente si ritiene opportuno:

introdurre la previsione che ciascun coordinatore, nel corso di formazione in cui esercita la funzione di coordinamento possa effettuare fino a un massimo di n. 24 eventi formativi annui, (ciascuno di 4 h), ulteriori rispetto a quanto previsto ai sensi della D.G.R. n. 46-1699 del 6.07.2015 (compreso il seminario di insediamento/chiusura del corso e le verifiche dell'apprendimento in corso d'anno) e, conseguentemente integrare, dal corrente anno, il compenso annuo forfetario onnicomprensivo di euro 6.000 pro-capite, al netto di IVA, di cui alla suddetta D.G.R., prevedendo un compenso aggiuntivo di euro 8000, corrispondente al costo di 24 seminari, al netto di IVA, ai sensi dell'art. 26 dell'Accordo Integrativo Regionale per la Medicina Generale (AIR), recepito con DGR n. 28-2690 del 24.04.2006, fermo restando che l'effettuazione di un numero di seminari inferiore a 24 comporterà, per ciascun seminario non svolto, la decurtazione del compenso stabilito ai sensi del succitato art. 26 dell'AIR, e precisando che la decorrenza delle annualità si calcola per anno scolastico, a partire dalla data di inizio del corso di formazione.

Dato atto che la spesa per la suddetta attività di docenza dei coordinatori è già ricompresa nella programmazione e quantificazione economica annuale dell'attività formativa di ciascun corso, essendo svolta dai coordinatori in luogo dell'affidamento ad altri docenti tratti dall'apposito elenco regionale e, che in particolare per l'anno 2021, è garantita, con fondi vincolati statali, ai sensi della D.G.R. 13-2673 del 23.12.2020, mediante le risorse iscritte nella Missione 13, Programma 1, del bilancio regionale 2020-2022.

Dato atto che con la suddetta D.G.R. n. 46-1699 del 6.07.2015 si è inoltre stabilito che, a decorrere dal triennio 2015/2018, i coordinatori non potranno svolgere il proprio incarico per più di due trienni successivi.

Considerato che, con riferimento al corso di formazione specifica del triennio 2021-2024, per l'ingente numero di partecipanti programmati (circa 300), si rende opportuno riservare all'Amministrazione Regionale, Direzione Sanità e Welfare, la facoltà di derogare al suddetto criterio, osservando comunque l'ordine di priorità della specifica graduatoria in vigore e nei limiti in cui sia strettamente necessario, al fine di assicurare il conferimento dell'incarico a coordinatori che abbiano maturato adeguata esperienza organizzativa e di coordinamento delle attività formative.

Visto il D.Lvo 368/1999, come modificato con il D.Lvo 277/2003;

visto il D.M. 7.3.2006 "Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina";

vista la D.G.R. n. 46-1699 del 6.07.2015;

vista la D.G.R. n. 13-2673 del 23.12.2020.

Dato atto che il presente provvedimento non presenta oneri ulteriori a carico del bilancio regionale, in quanto la copertura della spesa inerente l'attività formativa programmata per l'anno

2021 è garantita, con fondi vincolati statali, ai sensi della D.G.R. 13-2673 del 23.12.2020, mediante le risorse iscritte nella Missione 13, Programma 1, del bilancio regionale 2020-2022.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14.06.2021.

Tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale, a voti unanimi

*delibera*

- di integrare la D.G.R. n. 46-1699 del 6.07.2015 ad oggetto “Formazione specifica in Medicina Generale. Coordinatori delle attività teoriche e pratiche: approvazione criteri di selezione per il triennio 2015-2018”, prevedendo che ciascun coordinatore, nel corso di formazione in cui esercita la funzione di coordinamento possa effettuare fino a un massimo di n. 24 eventi formativi annui, (ciascuno di 4 h), ulteriori rispetto a quanto previsto ai sensi della D.G.R. n. 46-1699 del 6.07.2015 (compreso il seminario di insediamento/chiusura del corso e le verifiche dell’apprendimento in corso d’anno);

- di adeguare, conseguentemente, dal corrente anno, il compenso annuo forfetario onnicomprensivo di euro 6.000 pro-capite , al netto di IVA, di cui alla suddetta D.G.R., prevedendo un compenso aggiuntivo di euro 8000, corrispondente al costo di 24 seminari, al netto di IVA, ai sensi dell’art. 26 dell’Accordo Integrativo Regionale per la Medicina Generale (AIR), recepito con D.G.R. n. 28-2690 del 24.04.2006, fermo restando che l’effettuazione di un numero di seminari inferiore a 24 comporterà, per ciascun seminario non svolto, la decurtazione del compenso stabilito ai sensi del succitato art. 26 dell’AIR, e precisando che la decorrenza delle annualità si calcola per anno scolastico, a partire dalla data di inizio del corso di formazione;

- di dare atto che la spesa per la suddetta attività di docenza dei coordinatori è già ricompresa, nella programmazione e quantificazione economica annuale dell’attività formativa programmata di ciascun corso di formazione, essendo svolta dai coordinatori in luogo dell’affidamento ad altri docenti tratti dall’apposito elenco regionale. La copertura della spesa inerente l’attività formativa programmata per l’anno 2021 è garantita, con fondi vincolati statali, ai sensi della D.G.R. 13-2673 del 23.12.2020;

- di prevedere a favore dell’Amministrazione Regionale, Direzione Sanità e Welfare, con riguardo al triennio formativo 2021-2024, considerato l’ingente numero di partecipanti programmati, la facoltà di derogare al criterio di cui alla D.G.R. n. 46-1699 del 6.07.2015, secondo il quale i coordinatori non possono svolgere il proprio incarico per più di due trienni successivi, al fine di assicurare, osservando comunque l’ordine di priorità della specifica graduatoria in vigore e nei limiti in cui sia strettamente necessario, il conferimento dell’incarico a coordinatori che abbiano maturato l’adeguata esperienza organizzativa e di coordinamento delle attività formative;

- di richiamare e ribadire, per quanto non modificato ai sensi del presente provvedimento, le disposizioni della D.G.R. n. 46-1699 del 6.07.2015;

- di dare atto che il presente provvedimento non presenta oneri ulteriori a carico del bilancio regionale, in quanto la copertura della spesa inerente l’attività formativa programmata per l’anno 2021 è garantita, con fondi vincolati statali, ai sensi della D.G.R. 13-2673 del 23.12.2020, mediante

le risorse iscritte nella Missione 13, programma 1, del bilancio regionale 2020-2022; per gli anni successivi si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili nei rispettivi esercizi di competenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell' art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)